REGOLAMENTO (CEE) N. 2273/90 DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1990

che prevede l'apertura per la campagna 1990/1991 della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 (2), in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 51/90 (4), ha stabilito le modalità delle distillazioni volontarie previste agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87; che il regolamento (CEE) n. 2270/90 della Commissione (5) ha fissato i prezzi, gli aiuti ed altri elementi applicabili alla distillazione preventiva per la campagna 1990/1991;

considerando che, tenuto conto della situazione prevedibile del mercato, quale risulta dalle previsioni in materia di raccolto e dall'entità delle scorte a fine campagna, è opportuno fissare i quantitativi imputabili a livelli che, unitamente alle altre misure di distillazione della campagna, consentano il risanamento del mercato, senza tuttavia superare i quantitativi compatibili con una gestione corretta del mercato;

considerando che, a motivo della resa modesta del vigneto spagnolo, per poter ottenere risultati comparabili, in percentuale della produzione, per l'insieme della Comunità, è necessario fissare una percentuale di produzione massima da potersi distillare in Spagna;

considerando che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per poter stabilire la quantità che i produttori possono far distillare, è necessario conoscere le superfici vitate; che un numero elevato di produttori greci non dispone dei dati necessari a causa del ritardo con cui l'amministrazione ha posto in essere le strutture amministrative previste; che per evitare l'esclusione di tali produttori dal beneficio della misura è necessario prevedere che le superfici di riferimento possono essere stabilite ricorrendo ad una resa forfettaria per tutta la Grecia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a produrre vini da tavola, prevista all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87, è aperta per la campagna 1990/1991.

Il quantitativo di vini da tavola o di vini atti a produrre vini da tavola che i produttori possono far distillare in conformità del regolamento (CEE) n. 2721/88 è pari a 13 hl/ha. Tuttavia, per i produttori la cui azienda è situata nella parte spagnola delle zone viticole C, il quantitativo totale dei vini da tavola o di vini atti a produrre vini da tavola che può essere distillato non può superare in nessun caso il 19 % della loro produzione di vino da tavola.

2. La superficie da considerare per il calcolo del quantitativo di vino da tavola o di vino atto a produrre vino da tavola che i produttori greci possono fare distillare si ottiene dividendo il quantitativo di vino indicato nella colonna « vino da tavola » della dichiarazione di produzione presentata a norma del regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione (6) per il coefficiente 65.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.
(3) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.
(4) GU n. L 8 dell'11. 1. 1990, pag. 21.
(5) Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.